

CONVENZIONE TRA IL **COMUNE DI ORTONA** E LA SOCIETA' **DRINK SOLUTION S.R.L.** PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI N.2 (DUE) DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il Comune di Ortona, con sede legale in Ortona (CH), Via Cavour n.24, cap 66026 c.f. e p.iva 00149620692, nella persona del Responsabile del Settore _____, autorizzato alla stipula del presente atto

E

La Società Drink Solution S.r.l. con sede in Guardiagrele Via A. Gramsci n. 10 cap 66016, iscritta nell'Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Chieti – REA n. 149725 con P. IVA 02068600697, nella persona del Legale Rappresentante nato a il, domiciliato per la carica

PREMESSO CHE:

- È interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell'ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie.
 - In quest'ottica è necessario valorizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica locale per ridurre la produzione dei rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell'acqua minerale, il consumo di energia per la loro realizzazione e l'inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita.
 - Per il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio di apposite apparecchiature che, attingendo dalla rete acquedottistica mettano a disposizione dei cittadini l'acqua pubblica, eventualmente gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all'acquisto delle acque imbottigliate.
 - L'acqua distribuita dalla rete dell'acquedotto pubblico, oltre a rispondere alle caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche di potabilità, risulta immediatamente disponibile e di ottime caratteristiche organolettiche.
 - Drink Solution S.r.l., ha manifestato la volontà di installare e gestire a proprie spese un punto di erogazione dell'acqua di rete preventivamente microfiltrata, refrigerata e gasata con l'aggiunta di anidride carbonica, concordando preventivamente con il Comune il prezzo di vendita al pubblico.
- Il Comune ha espresso parere favorevole alla proposta presentata da Drink Solution S.r.l. in merito alla realizzazione di due impianti di erogazione

dell'acqua di rete preventivamente microfiltrata, refrigerata e gasata con l'aggiunta di anidride carbonica ed approvato lo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. La su esposta narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Ortona e Drink Solution S.r.l. per la realizzazione e gestione sull'area pubblica del Comune di Ortona poste in:

- a) Piazza San Francesco;
- b) Fonte Grande presso EcoPoint o altra localizzazione nel quartiere;
meglio identificata sull'elaborato grafico allegato alla presente convenzione, di :
 - n.2 installazioni per la vendita al pubblico dell'acqua potabile di rete microfiltrata, refrigerata e gasata mediante l'aggiunta di anidride carbonica;

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Per la realizzazione e la gestione dell'impianto di distribuzione dell'acqua oggetto della presente convenzione Drink Solution S.r.l. si impegna al rispetto:
 - della vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
 - della vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande;
 - di tutto quanto normato dalla presente convenzione.

Art. 4 - Realizzazione e gestione dell'impianto

1. per la realizzazione e gestione degli impianti per la vendita al pubblico dell'acqua di rete microfiltrata, refrigerata e gasata mediante l'aggiunta di anidride carbonica, Drink Solution S.r.l. provvederà a:
 - a) realizzare sulle aree messe a disposizione dal Comune un'adeguata struttura con le caratteristiche estetiche e strutturali preventivamente concordate con il Comune, di cui all' allegata planimetria;
 - b) mettere in esercizio e mantenere le strutture di cui sopra ed i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;

- c) acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita dell'acqua nonché del materiale di cui al successivo art.7;
- d) gestire in proprio il servizio di erogazione di acqua di rete gasata e refrigerata assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità; garantire l'ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni degli impianti e alla sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche così come il periodico rifornimento dell'anidride carbonica e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per garantire il regolare e costante funzionamento dell'impianto; ogni responsabilità al riguardo ricadrà esclusivamente sulla Drink Solution S.r.l.;
- e) garantire il prelievo e l'analisi dell'acqua erogata secondo i tempi e le modalità previsti dallo specifico piano di autocontrollo di cui Drink Solution S.r.l. dovrà dotarsi a tutela dell'utenza e che dovrà essere trasmesso in copia al Comune di Ortona;
- f) effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l'acqua erogata a titolo oneroso;
- g) farsi carico di tutti i costi di realizzazione della struttura, degli allacci alla rete idrica ed elettrica nonché degli impianti per il prelevamento dalla rete pubblica, trattamento e l'erogazione dell'acqua nonché di quelli di esercizio derivanti dalla regolare manutenzione, dal rifornimento dell'anidride carbonica, **pagamento della rete idrica e elettrica necessaria all'erogazione, nonché al reclutamento dei relativi contatori;**
- h) assumersi l'onere del ripristino delle aree, entro sette giorni dallo scadere della convenzione.

Art. 5 – Obblighi del Comune

1. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo precedente il Comune di Ortona provvederà a:
 - a) mettere a disposizione di Drink Solution S.r.l. per la durata della presente convenzione, le aree idonee di cui in premessa necessarie per il funzionamento dell'impianto di cui al precedente articolo 3;
 - b) esonerare Drink Solution S.r.l., per tutta la durata della presente convenzione, dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la raccolta dei rifiuti presso le aree oggetto di intervento;
 - c) il Comune in cambio del suddetto servizio concede alla Drink Solution S.r.l.

di usufruire del marchio Comunale per effettuare una campagna di sensibilizzazione al consumo di acqua del rubinetto;

- d) esonerare Drink Solution S.r.l. dal pagamento delle imposte di affissione/pubblicità per eventuali azioni pubblicitarie effettuate presso i punti di distribuzione dell'acqua.

Art. 6 – Responsabilità civile verso terzi

1. Drink Solution S.r.l. dovrà dimostrare, all'atto della firma della presente convenzione, per l'intero periodo di durata della convenzione, di disporre di idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi dovuti alla funzionalità delle installazioni o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori. Le garanzie dovranno essere prestate da primaria compagnia assicuratrice.

Art. 7 – Prezzo di vendita al pubblico

1. Il prezzo di vendita al pubblico dell'acqua erogata dalle installazioni descritte nei precedenti articoli viene fissato in Euro 0,05 al litro, per qualsiasi tipologia di acqua erogata;
2. I cittadini dovranno acquistare a euro 6,00 una chiavetta da ricaricare. Essa sarà necessaria alla spillatura dell'acqua dall'erogatore.
3. Eventuali variazioni in aumento di detto prezzo di vendita potranno essere applicate dal gestore solo previo accordo formalmente espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. In caso di mancato accordo sul prezzo di vendita al pubblico dell'acqua le parti concordano che è facoltà del Comune di Ortona provvedere alla revoca della presente convenzione.
5. Drink Solution S.r.l. potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo dell'acqua erogata dagli impianti quali ad esempio bottiglie, cestelli porta bottiglie e dispositivi elettronici di pagamento.

Art. 8 – Introiti derivanti dalla vendita dell'acqua

1. L'intero incasso derivante dalla vendita dell'acqua presso le installazioni in argomento andrà a Drink Solution S.r.l., che provvederà tramite proprio personale alla raccolta.

Art. 9 – Proprietà dell'installazione

1. Gli impianti per il trattamento e l'erogazione dell'acqua, così come le strutture che li contengono, ad esclusione del suolo pubblico ove sono collocati, sono beni strumentali di proprietà esclusiva di Drink Solution S.r.l..

2. Il Comune potrà comunque sempre utilizzare le installazioni come luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali, ecc.

Art 10 - Durata e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione. Al termine di detto periodo potrà essere stabilito un rinnovo con eventuali modifiche unicamente con apposito provvedimento formale, previo consenso delle parti.

2. Il Comune di Ortona potrà risolvere in ogni momento la presente convenzione, previa comunicazione alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza oneri a proprio carico.

3. Drink Solution S.r.l. potrà risolvere la presente convenzione e rimuovere le installazioni a proprie spese qualora ne ritenesse antieconomica la gestione, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 60 gg. di preavviso.

Art 11 - Trattamento dei dati personali

I contraenti, per mezzo dei rappresentanti come sopra indicati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e s.m.i., dichiarano di essere stati informati che i dati contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso e le spese di atto e registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. Per quanto non previsto e disposto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Art. 13 - Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Ortona e Drink Solution S.r.l. in ordine all'esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ed è espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ortona,

Per il Comune di Ortona

.....

Per Drink Solution S.r.l.

.....